

Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

Modifica del 23 maggio 2006

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Viene conferita l'obbligatorietà generale¹ alle disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004 e del 3 marzo 2005²:

Appendice 6 art. 1 e 2

Art. 1 Adeguamenti salariali

Art. 2 Salari minimi (conformemente all'art. 25 CCL)

II

I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2006 hanno concesso un aumento generale del salario, possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2006 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

23 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

 Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna.
² FF **2004** 6023 a 6025, **2005** 2019

